

Decreto Rettore

Ulteriore adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ed alle altre disposizioni nazionali finalizzate al rientro alla normalità delle attività accademiche in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

Il Rettore

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, conv. l. 19 maggio 2022 n. 52, che ha confermato al 31 marzo 2022 la fine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge n. 24/2022 contenente la disciplina in materia di isolamento ed auto-sorveglianza delle persone risultate positive al COVID-19, fino all'accertamento della guarigione;

VISTO l'art. 4-ter. 1 del decreto-legge n. 44 del 2021 che estende fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per il personale universitario;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, nella quale, ferma la raccomandazione di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, mantiene l'obbligo di indossare tali dispositivi di tipo FFP2, tra l'altro, "per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso";

CONSIDERATA la Circolare del Ministro della funzione pubblica n. 1/2022 del 29 aprile 2022, secondo la quale, fermo restando l'utilizzo fortemente raccomandato (e non obbligatorio) dei dispositivi di protezione da parte del personale amministrativo, "ciascuna amministrazione dovrà (...) adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità";

CONSIDERATE le ragioni di flessibilità ed autonomia riconosciute dall'Autorità politica e dalle norme nazionali alle istituzioni universitarie, che in un'ottica di precauzione sanitaria finalizzata a salvaguardare la salute dei propri studenti e dipendenti, inducono questa Università a confermare l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente di tipo FFP2), per le attività didattiche in aula e in laboratorio, per gli esami di profitto e di laurea nonché nelle aree comuni ove si possono formare degli assembramenti, ivi comprese, le mense, le biblioteche e le aule studio; per gli eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso; per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello); per coloro che condividono le stanze/uffici con i c.d. "fragili"; per il personale che svolga prestazioni o riunioni in una stanza con uno o più lavoratori, salvo che non vi siano spazi sufficienti per mantenere sempre una distanza interpersonale superiore a 2 metri; negli ascensori; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

VISTO il vigente art. 1 co. 1 del decreto-legge n. 111/2021 conv. l. n. 133/2021, secondo il quale "nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

ATTESO CHE, sulla base della norma testé citata, gli atenei hanno potuto stabilire, alla vigilia dell'anno accademico in corso, la programmazione didattica ed ogni altra conseguente misura organizzativa con un notevole grado di autonomia;

VISTA la nota del Ministro dell'Università della Ricerca prot. 0004606 del 25 marzo 2022, secondo la quale, la suddetta norma, non modificata dal decreto-legge n. 24 del 2022, consente alle Università di “proseguire nella programmazione, ovviamente prevedendo attività ‘prioritariamente in presenza’, fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento”;

RICHIAMATO il D.R. n. 641 del 2022 nel quale si dispone:

“Art. 1 Fermo restando l’obbligo di vaccinazione, fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale universitario, chiunque può accedere liberamente (senza necessità di possedere certificazioni verdi COVID-19 di qualunque tipo) alle strutture dell’Università della Calabria.

Art. 2 Le attività didattiche, gli esami di profitto e di laurea sono svolti in presenza, secondo gli indirizzi e i criteri indicati nella delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021, fatta eccezione per i docenti impossibilitati ad essere presenti a quelle attività, sulla base di specifica certificazione che attesti, esclusivamente per documentati motivi medici, la condizione del dichiarante di positività, di isolamento, di fragilità o di incompatibilità alla vaccinazione.

Art. 3 Per l’accesso in aula è obbligatorio effettuare il check-in tramite l’app di tracciamento SmartCampus. Il docente potrà visualizzare sull’app l’elenco degli studenti che hanno correttamente effettuato il check-in e possono partecipare all’esame/attività didattica programmata. L’informativa per il trattamento dei dati tramite l’app Smart-Campus è consultabile all’interno della sezione “Protezione dati – GDPR” del portale di Ateneo.

Art. 4 Gli esami di profitto e di laurea a distanza sono consentiti anche agli studenti che si trovano nelle medesime documentate condizioni di impossibilità alla presenza di cui al precedente art. 2, i quali sono esonerati dalla frequenza alle lezioni con le modalità indicate al successivo articolo 6.

Art. 5 Lo svolgimento degli esami a distanza resta inoltre consentito agli studenti dell’Università della Calabria residenti all’estero e impossibilitati all’ingresso o rientro in Italia, nonché agli studenti che si trovano all’estero per i programmi di mobilità internazionale e sono impossibilitati al rientro in Italia, purché in presenza di un docente delegato dall’Università ospitante.

Art. 6 Coerentemente con le previsioni dell’Art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti impossibilitati a partecipare alle attività didattiche, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle condizioni di cui al precedente articolo 4, non sono computate ai fini dell’ammissione ad esami. I Corsi di Studio supportano tali studenti nello svolgimento del loro percorso formativo, individuando modalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti, ad esempio rendendo disponibile materiale didattico aggiuntivo, condividendo videoregistrazioni delle lezioni, prevedendo attività di tutoraggio o ricevimenti mirati con i docenti.

Art. 7 Resta consentito ai presidenti degli organi collegiali convocare le relative sedute in presenza, a distanza, o in modalità mista, comunque in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell’Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020.

Art. 8 Resta obbligatorio per chiunque l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente di tipo FFP2), per le attività didattiche in aula e in laboratorio, per gli esami di profitto e di laurea nonché nelle aree comuni ove si possono formare degli assembramenti, ivi comprese, le mense, le biblioteche e le aule studio; per gli eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso; per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello); per coloro che condividono le stanze/uffici con i c.d. “fragili”; per il personale che svolga prestazioni o riunioni in una stanza con uno o più lavoratori, salvo che non vi siano spazi sufficienti per mantenere sempre una distanza interpersonale superiore a 2 metri; negli ascensori; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie.

Art. 9 È obbligatorio per chiunque l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, durante gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Art. 10 Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° maggio 2022 e restano efficaci fino al 12 giugno 2022, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali”;

RICHIAMATO altresì il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari);

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATI il Regolamento di Ateneo ed il Regolamento Didattico di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1 Salvo gli articoli 1 e 10, restano confermate le disposizioni di cui al D.R. n. 641 del 2022.

Art. 2 Fermo restando - come previsto dal precedente articolo 1 - l'obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente di tipo FFP2), tornano disponibili al 100% della loro capienza le aule in cui sono erogate in presenza le attività didattiche (esami di profitto, di laurea, lezioni, laboratori, ecc.) nonché gli spazi comuni in cui si svolgono al chiuso tutte le altre attività strumentali alla vita del Campus (biblioteche, teatri, mense, sedi associative, ecc.).

Art. 3 Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 13 giugno 2022 e restano efficaci fino al 28 agosto 2022, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

**Il Rettore
Nicola Leone**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse